

RIVALUTAZIONI BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI

Gentile Associato,

con il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, c.d. “Decreto Agosto”, il legislatore fiscale ha introdotto una misura agevolativa che coinvolge le **rivalutazioni dei beni d’impresa e delle partecipazioni**: all’art. 110 del D.L. 104/2020, è disciplinata una **rivalutazione “nuova” – ossia a costi più bassi in termini di imposizione sostitutiva** – avente ad oggetto beni d’impresa e partecipazioni di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. **La suddetta disciplina** – mossa anche dall’esigenza di far fronte ad un periodo emergenziale – **ricalca** (e fiancheggia) in buona sostanza **quanto già previsto da disposizioni, ad oggi ancora vigenti, intervenute in tema di rivalutazione** che hanno, sostanzialmente, prorogato quanto disposto dalla L. 342/2000 – la prima ad intervenire in materia – alla quale si continua a rinviare. La rivalutazione di cui al “Decreto Agosto” è affiancata, inoltre, da alcune **altre discipline rivalutative**, pur tra loro non pienamente coordinate, introdotte sempre nell’ambito dei decreti emessi in occasione dell’emergenza epidemiologica. **Il presente contributo offre un focus sulla tematica concernente la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, con particolare riguardo a quella “a più basso costo” introdotta dal “Decreto Agosto” D.L. 104/2020**, presentando una **disamina dei regimi di rivalutazione attualmente operativi e passando in rassegna le previsioni normative di inquadramento degli stessi**: dalla Legge di Bilancio 2020, ai decreti emergenziali, sino alla Legge di Bilancio 2021.

I REGIMI DI RIVALUTAZIONE ATTUALMENTE VIGENTI

La rivalutazione, come noto, concerne la possibilità di riconoscere, ed allineare civilisticamente e fiscalmente, i plusvalori latenti insiti negli *asset* del patrimonio: il riconoscimento si concretizza procedendo all’iscrizione dei maggior valori di patrimonio a fronte di un valore economico reale ed effettivo attribuito agli *asset* rivalutati, appunto, con corrispondente iscrizione di una riserva specifica quale contropartita di detti maggior valori dell’attivo; l’allineamento tra valori civilistici e fiscali avviene in ragione di un’imposizione sostitutiva applicata sui maggior importi attribuiti alle attività patrimoniali.

Le discipline di inquadramento della materia prevedono la rivalutazione dei beni d’impresa (materiali ed immateriali) e delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, alla quale il legislatore – intervenendo nel tempo con il susseguirsi delle diverse leggi – attribuisce un riconoscimento fiscale (pur differito) previo pagamento di un’imposta sostitutiva – le cui aliquote sono variate insieme al succedersi delle discipline – sul valore (appunto) rivalutato.

All’allineamento tra valori civilistici e fiscali il legislatore affianca la possibilità di affrancare – sempre previo pagamento di un’imposta sostitutiva – il saldo attivo iscritto in una riserva in sospensione d’imposta.

Quel susseguirsi di varie disposizioni, più sopra citato, ha portato a delineare un quadro coinvolgente differenti regimi rivalutativi attualmente vigenti ed operativi nel nostro sistema normativo, seppur tra loro non del tutto coordinati, qui di seguito enucleati.

I. La **Legge di Bilancio 2020, L. 160/2019, all’art. 1 commi da 696 a 704**, ricalcando quanto già previsto dalle previgenti discipline, ha riaperto i termini della rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni, apportando alla precedente disposizione di cui alla Legge di Bilancio 2019 alcune modifiche.

Le novità riguardano:

- l’aliquota delle imposte sostitutive stabilita al 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili, in luogo delle precedenti aliquote (16% e 12% rispettivamente);
- la possibilità di effettuare i versamenti con modalità rateale (comma 701).

Tale disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni costituenti immobilizzazioni, quali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo al medesimo esercizio.

Così, con la Legge di Bilancio 2020, il legislatore ha inteso prorogare nuovamente quanto disposto dalla originaria L. 342/2000 (prima ad intervenire in tema di rivalutazione) alla quale si continua a rimandare.

La decorrenza degli effetti fiscali è prevista dal **terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2022).

Limitatamente ai beni immobili, i maggior valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

È poi con il D.L. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", all'art. 12-ter, che il legislatore fiscale proroga la disciplina di cui sopra, prevedendo che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), alle condizioni ivi stabilite, possa essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, con effetti sempre a decorrere dal **terzo esercizio successivo** a quello di effettuazione della rivalutazione.

Sempre all'art. 12-ter, il legislatore prevede che, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della L. 342/2000, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

Disponendo la proroga della rivalutazione prevista dalla Legge di Bilancio 2020, il legislatore ha, così, esteso la facoltà di esercitarla, alternativamente, nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, per i beni posseduti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

II. Una seconda disposizione, a carattere "**speciale**", ad intervenire in materia rivalutativa è quella disciplinata **all'art. 6-bis del medesimo D.L. 23/2020, "Decreto Liquidità"**.

Tale ulteriore disciplina, introdotta in occasione dei decreti emergenziali, garantisce un'agevolazione a favore delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano principi contabili internazionali.

Per questi soggetti il legislatore prevede che, anche in deroga all'articolo 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, possano rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6-bis, la rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1 (in corso al 31 dicembre 2019), deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La **rivalutazione**, inquadrata da detta norma di carattere speciale, è **gratuita**: il comma 3 dell'art. 6-bis, infatti, dispone che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 **non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta**. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Il legislatore garantisce l'affrancamento della riserva di rivalutazione come costituita ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6-bis.

Ai sensi del comma 4, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione; ai sensi del comma 5, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della L. 160/2019.

III. Una terza disposizione, sempre a carattere **“speciale”** ed introdotta in occasione emergenziale, inquadra un'altra ipotesi di rivalutazione **gratuita**.

L'art. 136-bis del D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” dispone che le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c., possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'art. 1 della L. 160/2019, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, **senza assolvere alle imposte sostitutive** di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della L. 160/2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare.

Le perdite utilizzate ai sensi della disposizione di cui sopra non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del TUIR.

IV. Infine, **l'art. 110 del D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”**, introduce una **“nuova”** rivalutazione: una rivalutazione **“a più basso costo”** in termini di **imposizione sostitutiva**.

La **“novellata”** disciplina rivalutativa – inserita nel quadro normativo sempre in occasione dei decreti emessi a fronte dell'emergenza epidemiologica – risponde alla volontà del legislatore di favorire un rafforzamento patrimoniale delle imprese, passando anche attraverso questa **“mitigazione”** del costo da sostenere, in termini di imposizione sostitutiva, in caso di rivalutazione dei beni patrimoniali

La rivalutazione di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020, **“Decreto Agosto”**, ha un orizzonte temporale limitato e, soprattutto, solo parzialmente coincidente (o sovrapponibile) con quello di applicazione della rivalutazione di cui all'art. 12-ter del **“Decreto Liquidità”** (di proroga della rivalutazione di cui alla Legge di Bilancio 2020).

La disciplina ex art. 110 D.L. 104/2020, infatti, diversamente dall'orizzonte temporale garantito dalla rivalutazione ex art. 12-ter del D.L. 23/2020 (2020, 2021, 2022) – di proroga della Legge di Bilancio 2020 L. 160/2019 –, prevede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni esclusivamente per quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, **operando la rivalutazione nel corso del 2020**.

Tale **“nuova”** rivalutazione ex art. 110 D.L. 104/2020, dispone che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 110, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Ai sensi del comma 2, secondo periodo, per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare si prevede la possibilità di eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

Nella risposta ad interpello n. 640/2020, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che *“la circostanza che il legislatore abbia riconosciuto solo una facoltà di anticipazione della rivalutazione ma non anche la duplicazione del beneficio, fa sì che i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non possano effettuare la rivalutazione sia nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo, ma possano eseguirla una sola volta, dovendo scegliere se effettuarla nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo.”*

È il comma 4 dell'art. 110 a prevedere il **“più basso costo”** di questa **“nuova”** rivalutazione: ai sensi del citato comma, infatti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali

nella misura del **3 per cento** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Ai sensi del comma 3, ai fini dell'affrancamento (sempre facoltativo) del saldo attivo di rivalutazione, il legislatore prevede l'applicazione in capo alla società di **un'imposta sostitutiva** nella misura del **10 per cento**, da versare in modalità rateale secondo le modalità di cui al comma 6.

Si voglia, inoltre, sottolineare come il comma 8 dell'art. 110, nel richiamare l'art. 14 della citata L. 342/2000, riapra i termini per il **riallineamento dei valori civilistici e fiscali** anche per i soggetti IAS-adopter, consentendo di riallineare, con rilevanza fiscale, i disallineamenti esistenti e non ancora assorbiti.

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020, con l'art. 1 comma 83, interviene aggiungendo all'art. 110 D.L. 104/2020, qui in commento, il comma 8-bis ed estendendo l'applicazione del suindicato art. 14 della L. 342/2000 **anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.**

Dopo aver passato in rassegna tutti i regimi attualmente operanti nel nostro sistema normativo, si propone un focus su quei regimi di rivalutazione (di cui ai suindicati punti I. e IV.) che possiamo definire "ordinari" (e non "speciali" perché garantiti solo a talune categorie di soggetti).

Di seguito, pertanto, si vuole fornire un quadro riassuntivo, e di confronto, delle principali caratteristiche insite a detti due regimi di rivalutazione "ordinari": la rivalutazione di cui alla Legge di Bilancio 2020 – come prorogata dall'art. 12-ter D.L. 23/2020 "Decreto Liquidità" – e la "nuova" rivalutazione "a più basso costo" ex art. 110 D.L. 104/2020 "Decreto Agosto".

Dal punto di vista del **profilo soggettivo**, per entrambi i regimi, ad accedere alle rivalutazioni possono essere:

1. i soggetti indicati all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali (società di capitali ed enti che svolgono prevalentemente attività commerciale residenti nel territorio dello Stato);
2. per espresso richiamo all'art. 15 della L. 342/2000, il campo di applicazione si estende anche alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
3. sono, altresì, ammesse le società e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

In termini di **profilo oggettivo**, ad essere oggetto di rivalutazione possono essere beni aziendali (beni d'impresa) iscritti tra le immobilizzazioni – ancorché già completamente ammortizzati – che non formano oggetto dell'attività (ossia sono esclusi quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa e beni merce) e partecipazioni costituenti immobilizzazioni.

In particolare:

- a. immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
- b. immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati;
- c. partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Per quanto concerne la "nuova" rivalutazione di cui al "Decreto Agosto", si ricorda che la Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020, con l'art. 1 comma 83, interviene aggiungendo all'art. 110 D.L. 104/2020 il comma 8-bis, estendendo l'applicazione del citato art. 14 della L. 342/2000 in tema di riallineamento dei valori civilistici e fiscali anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Se la Legge di Bilancio 2020 prevede che la rivalutazione debba avvenire per categorie omogenee di beni; il "Decreto Agosto", invece, diversamente da quanto indicato dall'art. 11 della L. 342/2000, prevede che la rivalutazione possa avvenire distintamente per ciascun bene.

Su quest'ultimo punto, non pare normativamente previsto l'obbligo di una perizia di stima quale condizione necessaria; tuttavia, ai fini dell'attribuzione del valore rivalutato ai singoli beni, gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare nelle rispettive relazioni i criteri applicati ai fini della quantificazione della rivalutazione operata attestando il rispetto dei limiti indicati all'art. 11 della L. 342/2000. Quindi, da un punto di vista procedurale, anche se non normativo, rinasce l'obbligo di una perizia di stima.

L'imposta sostitutiva sul maggior valore è pari a:

- nel regime ex Legge di Bilancio 2020, 12% con riferimento a beni ammortizzabili; 10% con riferimento a beni non ammortizzabili;
- nel regime della "nuova" rivalutazione ex "Decreto Agosto", 3% per entrambe le tipologie di beni.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva è rateizzabile ed avviene nelle seguenti modalità:

- nel regime ex Legge di Bilancio 2020, per importi dovuti fino a 3.000.000 di euro è possibile effettuare il versamento fino ad un massimo di 3 rate di pari importo; per importi dovuti superiori a 3.000.000 di euro le imposte sono rateizzabili fino ad un massimo di 6 rate.

Tali versamenti possono essere eseguiti anche mediante compensazione.

- nel regime della "nuova" rivalutazione ex "Decreto Agosto", le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati.

La **decorrenza degli effetti fiscali** (previo pagamento dell'imposta sostitutiva) è la seguente:

- nel regime ex Legge di Bilancio 2020, la rivalutazione ha effetto fiscale (in termini di quote di ammortamento, determinazione del plafond delle spese di manutenzione e disciplina società di comodo) dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione;
- nel regime della "nuova" rivalutazione ex "Decreto Agosto", la stessa ha effetto fiscale a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (a decorrere dal 1° gennaio 2021 per imprese con esercizio solare).

Nella "nuova" rivalutazione di cui all'art. 110 D.L. 104/2020 "Decreto Agosto", vi può essere una rivalutazione anche solo civilistica.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 110, è, infatti, espressamente prevista la possibilità di attribuire rilevanza solo civilistica alla rivalutazione e l'iscrizione dei maggiori valori in bilancio non viene obbligatoriamente assoggettata all'imposta sostitutiva: *"il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto" fiscalmente, dunque, il riconoscimento fiscale non è obbligatorio, bensì facoltativo.* "

In entrambi i regimi ad oggi vigenti, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati **in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

In entrambi i regimi di rivalutazione, il legislatore prevede la **possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione**. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10%.

Il saldo attivo di rivalutazione – qualora affrancato – è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione. Le riserve di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono nelle riserve di utili e, in caso di distribuzione, il socio deve assoggettare a tassazione l'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.

Su questo punto, è utile porre l'attenzione sull'affrancamento della riserva e sui differenti effetti emergenti a seconda del soggetto che opera l'affrancamento.

- a. per le società di capitali l'affrancamento libera la riserva solo in capo alla società, mentre in capo ai soci l'eventuale distribuzione è tassata come dividendo (anche se la riserva è affrancata) secondo le regole ordinarie (artt. 47, 59 e 89 TUIR);
- b. per le società di persone l'affrancamento ha effetti direttamente in capo ai soci, in ragione del regime di trasparenza fiscale, con conseguente incremento del costo fiscale della partecipazione e successiva

riduzione dello stesso all'atto della distribuzione.

Sul tema è interessante quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 33/E del 15 luglio 2005 che, al paragrafo 3, si pronuncia proprio sugli effetti derivanti dall'applicazione delle imposte sostitutive (nel caso di specie versate su "generiche" riserve e fondi in sospensione d'imposta).

L'Agenzia evidenzia che l'affrancamento dei saldi attivi esaurisce definitivamente il prelievo in capo all'impresa, società, ente connesso alla loro distribuzione, che pertanto potrà avvenire senza ulteriore tassazione in capo alla stessa.

Nella Circolare si sottolinea che, a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva, nei confronti delle riserve e fondi affrancati (e quindi non più in sospensione di imposta) opera la presunzione assoluta di distribuzione di cui all'art. 47, comma 1 TUIR: l'affrancamento, infatti, produce l'effetto di rendere le riserve e fondi e i saldi attivi di rivalutazione liberamente disponibili, al pari di ogni altra riserva di utile, e perciò soggetti a presunzione di cui al citato art. 47.

A pagina 12 della Circolare vengono esplicitati gli effetti con differenziazione tra società di capitali e società di persone.

Con riferimento agli effetti dell'affrancamento nei confronti del socio di società di capitali, le somme derivanti dalla distribuzione dei predetti fondi, riserve e saldi attivi di rivalutazione costituiscono utili e pertanto tassate in capo allo stesso all'atto della percezione secondo regole ordinarie ex artt. 47, 59 e 89 TUIR.

L'Amministrazione finanziaria precisa che, per quanto concerne le società di persone, l'affrancamento delle riserve in sospensione mediante pagamento dell'imposta sostitutiva produce i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria. Pertanto, per evitare un fenomeno di doppia imposizione sul medesimo reddito, l'importo assoggettato ad imposta sostitutiva il cui onere è a carico della società, si considera imputato per trasparenza al socio, senza scontare ulteriore imposizione. Ai sensi dell'art. 68, comma 6, TUIR il costo della partecipazione è aumentato dell'importo assoggettato ad imposta sostitutiva e sarà diminuito, fino a concorrenza del reddito tassato, degli utili distribuiti al socio, per il quale tale distribuzione non comporterà alcuna tassazione.

La Circolare, infine, sottolinea che il medesimo effetto fiscale si applica all'affrancamento delle riserve in sospensione effettuato da società che si trovano in trasparenza per opzione.

Rivalutazioni "ordinarie". Regimi a confronto.	Regime ex Legge di Bilancio 2020 prorogata	Regime ex "Decreto Agosto"
Profilo Soggettivo	Imprese OIC adopter	Imprese OIC adopter
Profilo Oggettivo	Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati; partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate	Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati; partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate; riallineamento dei valori ex art. 14 L. 342/2000 anche per avviamento e altre attività immateriali
Esercizio rivalutazione	2020, 2021, 2022	2020
Rivalutazione	Categorie omogenee di beni	Distintamente singoli beni
Riconoscimento fiscale dei maggior valori	Automatico, previo versamento imposta sostitutiva	Facoltativo, previo versamento imposta sostitutiva
Aliquota Imposta Sostitutiva	12% beni ammortizzabili; 10% beni non ammortizzabili	3%
Effetti fiscali Decorrenza	Terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione	Esercizio successivo a quello di rivalutazione

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro